



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale



Via E. Petrella 19 - 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201
www.cai.it

Milano, 26 maggio 2020

Alla Sezione di Lodi
del Club Alpino Italiano

Sua Sede

Oggetto: Approvazione delle modifiche allo Statuto della Sezione di Lodi

Con la presente informiamo che il Comitato centrale di indirizzo e di controllo, con proprio Atto n. 28 del 18 aprile 2020, ha approvato le modifiche allo Statuto della Sezione di Lodi, riportate nel documento allegato, segnalando alla Sezione:

1) la rilevata opportunità di riscrivere interamente il disposto dell'Art. 6 come segue: "Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.";

2) l'invito ad apportare i seguenti altri perfezionamenti al testo vigente:

Art. 3, comma 2, lettera e): sostituire il testo proposto con il seguente "e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d)";

Art. 5, comma 1: sostituire il testo proposto con il seguente "Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.";

Art. 5: aggiungere in ultimo il seguente comma: "I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.";

Art. 9, comma 3: sostituire il testo con il seguente: "Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.";

Art. 18, comma 2: sostituire il testo proposto con il seguente: "Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e



controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.";

Art. 19: tra i compiti del Consiglio Direttivo aggiungere:

- "- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;"
- "- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali";
- "- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;"

Art. 19: sostituire le parole "delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci" con le seguenti "- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;"

Art. 19: al termine inserire il seguente capoverso "La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni."

Art. 27: sostituire gli ultimi due paragrafi con i seguenti: "La gratuità delle cariche esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali."

Art. 28, comma 2: sostituire gli acronimi OTC/OTP con OTCO/OTTO;

Art. 30: sostituire il testo con il seguente "Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.";

Art. 32: nell'elencazione delle norme aggiungere, dopo "Regolamento disciplinare" le parole "e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti,"

Inserire il TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI;

Art. 33: sostituire la denominazione dell'articolo con la seguente "Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano ed entrata in vigore".

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore
(dott.ssa *Andreina Maggiore*)
Andreina Maggiore

AM/lp



C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
N.0001232 - 21.02.2020
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Lodi

STATUTO SEZIONALE

approvato

dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I. il
dall'Assemblea dei Soci il 27 marzo 2019

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Dimissioni)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 (Organi della Sezione)



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea) Art.

18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento) Art.

21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Art. 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 (Costituzione)

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 (Patrimonio)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 (Esercizio Sociale)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 (Tentativo di conciliazione).

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)



TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Lodi, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Lodi" sigla "C.A.I. - Sezione di Lodi", struttura territoriale

del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, GR Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano di cui adotta lo stemma e i segni distintivi.

La sezione adotta uno standardo sociale. Lo standardo è di forma triangolare di colore azzurro con frangia dorata, con ricamato, su un solo lato, lo stemma del C.A.I. sovrastante la dicitura "EXCELSIOR" e lateralmente allo stemma la scritta "SEZ. di LODI".

Lo standardo della sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi, baite, case alpine;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di gite sociali, raduni, ascensioni collettive, di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del C.A.I., competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo e speleologia, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-

escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci C.A.I. appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione, con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, anche in formato elettronico
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci (gruppi di soci, comitati, commissioni, ecc.) in nome della Sezione o del C.A.I., se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal C.A.I. in particolare non sono ammesse



richieste di finanziamento o contributi ad Enti pubblici o privati senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo della sezione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club



Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote minime stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione viene fatta mediante avviso esposto nella sede sociale e inviato per posta, o per posta elettronica, a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3 deleghe

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla "Commissione verifica poteri", nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 10 componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settanta cinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Il presidente può essere rieletto consecutivamente a tale carica una sola volta, e può essere ancora rieletto a tale carica dopo un'interruzione di almeno un anno

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I.

o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le riunioni del Consiglio per essere valide devono avere la presenza della maggioranza dei consiglieri



Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente della riunione

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
- in caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi dal Consigliere con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione che dovrà amministrare con oculatezza e parsimonia; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Sono abilitati alla firma di mandati di pagamento : il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere

Art. 25 -Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni sono rieleggibili

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di



convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati
- dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni;



la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del C.A.I.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La sottosezione non ha un patrimonio proprio ma soltanto autonomia contabile; il suo bilancio è parte del bilancio della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 -Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate Sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali;
- dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici;
- da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari o postali intestati alla Sezione stessa.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche parziale, anche in modo indiretto ed in qualunque forma, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote del patrimonio della sezione

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR (Comitato Direttivo Regionale) competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR (Gruppo Regionale) interessato. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.



TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.

Il testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Lodi del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 27 marzo 2019

Nota:

Se la Sezione intende costituirsi come associazione riconosciuta ai sensi della "Legge Quadro sul volontariato" (L. 266/1991), oppure del Decreto Legislativo sul "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità Sociale" (D. Lgs. 460/1997) oppure della "Disciplina delle associazioni di promozione Sociale" (APS) - (L. 383/2000), lo statuto sezionale dovrà tenere conto delle normative suddette.



Allegato: sintesi modifiche apportate allo Statuto-Modello

Tutto lo statuto prevede la scrittura di C.A.I. come nello statuto vigente
Di seguito lo schema sintetico delle modifiche apportate allo statuto-modello In
blue le parti presenti nello statuto vigente e aggiunte allo statuto-modello In
nero ~~sfondo grigio~~ testo eliminato dallo statuto-modello

Titolo I - Art.2 - Natura

... uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano di cui adotta lo stemma e i segni distintivi. La sezione adotta uno standardo sociale. Lo standardo è di forma triangolare di colore azzurro con frangia dorata, con ricamato, su un solo lato, lo stemma del C.A.I. sovrastante la dicitura "EXCELSIOR" e lateralmente allo stemma la scritta "SEZ. di LODI". Lo standardo della sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente

Art. 3 - Scopi

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi, baite, case alpine

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di gite sociali, raduni, ascensioni collettive, di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo e speleologia, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

~~i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "..." del quale è editrice e proprietaria;~~

[Note: tolto il punto i) dato che non esiste la rivista, ovviamente il punto i) diventa i)]

Art. 6 - Ammissione

.... Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione, con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione. La domanda...

Art. 7 - Quota associativa

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, anche in formato elettronico;

[Note: è stato modificato in base al nuovo contenuto del Regolamento Generale modificato dopo la pubblicazione del 'modello di statuto' e precisamente al "Titolo II - CAPO III - art. 12 punto2" si dice "...ed a una copia dello Statuto, del Regolamento generale e dell'ordinamento sezionale anche in formato elettronico"]

Art. 8 - Durata

... iniziative dei Soci (gruppi di soci, comitati, commissioni, ecc.) in nome della Sezione o del CAI, ... o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI., in particolare non sono ammesse richieste di finanziamento o contributi ad Enti pubblici o privati senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo della sezione.

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Assemblea

...

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote minime stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

Art. 15 - Convocazione

...

... da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione viene fatta mediante avviso esposto nella sede sociale e inviato per posta, o per posta elettronica, a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

... alla "Commissione verifica poteri", nominata dal Consiglio Direttivo, ...

[Note: aggiunto i doppi apici alla "Commissione..."]

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Il presidente può essere rieletto consecutivamente a tale carica una sola volta, e può essere ancora rieletto a tale carica dopo un'interruzione di almeno un anno

[Note: Tolto il 'non più' di tre anni e aggiunte le righe successive, come nel vecchio statuto]

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere con più' anzianità di iscrizione al CAI

...

Le riunioni del Consiglio per essere valide devono avere la presenza della maggioranza dei consiglieri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente della riunione

[Note: "dal consigliere anziano"
è stato sostituito da "dal consigliere con più' anzianità di iscrizione al CAI"]



Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

...
- in caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi dal Consigliere con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione che dovrà amministrare con oculatezza e parsimonia; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente

Sono abilitati alla firma di mandati di pagamento : il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere

Art. 29 - Costituzione

...
La sottosezione non ha un patrimonio proprio ma soltanto autonomia contabile; il suo bilancio è parte del bilancio della Sezione.

Art. 30 -Patrimonio

...
I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari o postali intestati alla Sezione stessa.

...
E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche parziale, anche in modo indiretto ed in qualunque forma, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote del patrimonio della sezione

[Note: "uno o più" perchè anche attualmente la sezione ha due conti correnti,
uno riservato alle attività della palestra di arrampicata e l'altro a tutto il resto]

